



UNIONE EUROPEA



Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca  
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca



Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali

# Misura 1.31

## Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori

*Art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014*

**AVVISO PUBBLICO**

*Annualità 2017*

**PRIORITÀ n. 1**

*Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

**PO FEAMP**

**ITALIA 2014 | 2020**

# SOMMARIO

1. Riferimenti normativi
2. Finalità della Misura
3. Interventi ammissibili
4. Area territoriale di attuazione
5. Soggetti ammissibili a finanziamento
6. Cause di esclusione dal finanziamento
7. Ammissibilità delle spese
  - 7.1. Spese ammissibili
  - 7.2. Spese non ammissibili
8. Modalità e termini per la presentazione della domanda
9. Documentazione richiesta per accedere al contributo
10. Dotazione finanziaria
11. Intensità dell'aiuto
12. Valutazione istruttoria
13. Criteri di selezione
14. Concessione del contributo
15. Modalità, tempi di realizzazione del progetto e proroghe
16. Modalità di pagamento delle spese ammesse
17. Varianti
18. Modalità di erogazione del contributo e controlli
19. Termini e modalità di rendicontazione
  - 19.1. Termini per la presentazione della rendicontazione
  - 19.2. Modalità per la rendicontazione
20. Vincoli sui beni oggetto di finanziamento
21. Cumulabilità degli aiuti pubblici
22. Obblighi del beneficiario
23. Controlli
24. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate
25. Diritti del beneficiario
26. Informativa ai sensi dell'art.119 del Reg. (UE) n.508/2014
27. Disposizioni finali
28. Appendice normativa

*All. A Domanda di contributo*

*All. B Relazione tecnica e piano aziendale per lo sviluppo dell'attività di pesca*

*All. C Quadro economico*

*All. D Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000*

*All. E Elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo*

*All. F Dichiarazione attestante la costituzione d'impresa*

## 1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo alle Disposizioni comuni sui fondi SIE e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e successive modificazioni e integrazioni;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento europei, Fondi SIE, adottato dalla Commissione europea in data 29/10/2014;
- Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020 (PO FEAMP) CCI-N.2014IT14MFOP001, approvato dalla Commissione con Decisione di Esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento;
- Decreto Ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP;
- Atto repertorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 16732/CRFS/10 del 3 marzo 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale;
- Accordo Multiregionale approvato nella seduta della Conferenza Stato–Regioni del 9 giugno 2016 per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia–Romagna n. 833 del 6 giugno 2016 di presa d'atto del PO FEAMP e delle disposizioni attuative e di designazione del referente dell'Organismo Intermedio (OI);
- Convenzione tra Autorità di Gestione e OI Regione Emilia-Romagna sottoscritta il 18 novembre 2016;
- Disposizioni Attuative, approvate dal Comitato di Sorveglianza e/o dall'Autorità di Gestione.

## 2. Finalità della Misura

In linea con l'Obiettivo Tematico 3 del Quadro Strategico Comune, rivolto a migliorare la competitività delle PMI nel settore della pesca e dell'acquacoltura, la Misura si propone di favorire l'insediamento giovanile nel settore ed il ricambio generazionale, fornendo un sostegno a favore dei giovani pescatori per l'avviamento di imprese unicamente riguardo la prima acquisizione di un peschereccio.

## 3. Interventi ammissibili

Sono considerati ammissibili a contributo gli interventi organizzati in un progetto che concorra al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP, destinati esclusivamente alla prima acquisizione di un peschereccio.

Il **peschereccio deve essere usato** e deve rispettare, al momento della presentazione della domanda di contributo, i seguenti requisiti:

- avere una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
- essere attrezzato per la pesca in mare;
- avere un'età compresa tra 5 e 30 anni;
- appartenere ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22,

paragrafo 2, del Reg. (UE) 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;

- essere privo di diritti vantati da terzi.

Sono considerati ammissibili gli interventi le cui spese sono state sostenute successivamente al 1 gennaio 2017, purché gli stessi interventi, ai sensi del paragrafo 6 art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non siano portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di contributo.

Pertanto, **gli interventi saranno ammissibili solo se l'acquisto dell'imbarcazione** (che costituisce la conclusione del progetto) **è effettuato dopo la presentazione della domanda di contributo.**

#### **4. Area territoriale di attuazione**

Territorio della Regione Emilia-Romagna.

#### **5. Soggetti ammissibili a finanziamento**

I soggetti ammissibili al finanziamento sono i “**giovani pescatori**”, ossia le persone fisiche che cercano di acquisire per la prima volta un peschereccio e che soddisfino le condizioni di seguito riportate.

Pescatore è il soggetto **persona fisica** iscritta al Registro Gente di Mare ed al Registro dei Pescatori Marittimi, detenuti presso le Autorità Marittime della Regione Emilia Romagna, che esercita la pesca marittima professionale come attività lavorativa esclusiva o prevalente.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda di contributo, devono soddisfare le ulteriori seguenti condizioni:

- a) avere un'età inferiore a 40 anni e avere compiuto 18 anni;
- b) aver esercitato l'attività di pesca professionale per almeno cinque anni,

*oppure*

possedere una formazione professionale equivalente come di seguito specificato:

- un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico *oppure*
  - un diploma di laurea in Discipline Nautiche *oppure*
  - un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico
- c) non essere e non essere stato proprietario di imbarcazione da pesca;
  - d) non avere mai esercitato attività di impresa.

Ai fini della concessione del contributo, i soggetti collocati in graduatoria in posizione utile al finanziamento trasmettono, via PEC, al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, pena la decadenza dal beneficio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la costituzione di impresa in forma individuale o di società di persone, utilizzando il modello di cui all'Allegato F, entro i termini fissati al successivo paragrafo 14.

In caso di costituzione di impresa in forma di società di persone, la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, deve essere in capo al soggetto richiedente, contitolare della società, in modo tale che le decisioni di tale soggetto non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto:

- nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il soggetto richiedente deve essere anche amministratore della società;

- nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il soggetto richiedente deve ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore.

## 6. Cause di esclusione dal finanziamento

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente Avviso pubblico i richiedenti che:

- a) versano nei casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 (*vedi paragrafo 28. Appendice normativa*);
- b) versano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) (*vedi paragrafo 28. Appendice normativa*);
- c) non rispettano l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente;
- d) sono destinatari di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi SFOP o FEP a fronte dei quali non hanno ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite.

## 7. Ammissibilità delle spese

Nell'ambito della tipologia di intervento prevista al paragrafo 3 del presente Avviso pubblico, le spese risultano ammissibili se hanno un legame diretto con la realizzazione dell'intervento e rispettano le condizioni di ammissibilità, così come definite dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020". In particolare, secondo quanto definito nelle medesime Linee guida, la spesa deve essere:

- **pertinente ed imputabile** all'intervento ammesso;
- **congrua**;
- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
- **sostenuta nel periodo di ammissibilità** previsto dal presente Avviso pubblico;
- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

**Il costo relativo all'acquisto del peschereccio usato è ritenuto ammissibile se:**

- a) il **venditore rilascia una dichiarazione** attestante:
  - l'esatta provenienza del peschereccio,
  - che il peschereccio, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario,
  - che il peschereccio, nel corso degli ultimi tre anni, non ha subito gravi avarie,
  - che il peschereccio non è in disarmo da più di 6 mesi;
- b) risulta non superiore al suo valore di mercato ed inferiore al nuovo, condizione che deve risultare da una **perizia giurata** eseguita da un tecnico iscritto al Registro Personale Tecnico Costruzioni Navali (R.P.T.C.N.);
- c) le caratteristiche tecniche del peschereccio sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti; tali condizioni devono risultare:
  - dal Certificato delle annotazioni di sicurezza, rilasciato dalla competente Autorità Marittima, in corso di validità,
  - dal Certificato di navigabilità, ove prescritto, rilasciato dalla competente Autorità

- Marittima, in corso di validità,
- dalla documentazione rilasciata, ai fini delle certificazioni di cui sopra, da un Organismo di Classifica riconosciuto a livello europeo (es. Rina, Bureau Veritas, ecc.).

Sono ammissibili le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 purché riferite ad un progetto non ancora concluso. Per la Misura in questione il progetto si intende concluso con l'acquisto del peschereccio, che pertanto deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

### **7.1 Spese ammissibili**

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dal richiedente e relative alla prima acquisizione di un peschereccio ovvero:

- acquisto del primo peschereccio usato;
- indagini/analisi preliminari all'acquisto del peschereccio;
- costi connessi all'avviamento di nuove imprese;
- imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta di registro e ogni altro tributo ed onere fiscale, previdenziale e assicurativo se non recuperabile ai sensi della normativa vigente, nei limiti in cui non sia recuperabile;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi) collegate al progetto finanziato, quantificate forfettariamente fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammesse. Qualora riferite a più attività devono essere calcolate secondo un metodo pro-quota equo, corretto e debitamente giustificato. Tra i costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura rientrano, a titolo esaustivo:
  - le spese per le perizie giurate;
  - le spese per consulenza e le parcelle notarili, purché direttamente connesse all'operazione e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
  - le spese per la garanzia fideiussoria di cui al successivo paragrafo 18.

### **7.2 Spese non ammissibili**

Non sono ritenute ammissibili le spese sostenute relative a:

- interventi le cui spese risultino sostenute prima del 1 gennaio 2017 nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3;
- beni non strettamente inerenti le finalità della Misura;
- peschereccio soggetto a diritti vantati da terzi;
- peschereccio acquistato in leasing;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria e/o ammodernamento;
- adeguamenti ad obblighi di legge;
- software;
- oneri finanziari di qualsiasi natura quali interessi passivi, spese di perfezionamento e costituzione di prestiti sostenuti per il finanziamento del progetto;
- materiali di consumo;
- servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);

- k) contributi in natura ovvero spese riferibili ad attività eseguite direttamente dal richiedente con mezzi e/o personale proprio;
- l) imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta di registro e ogni altro tributo ed onere fiscale, previdenziale e assicurativo, se recuperabile ai sensi della normativa vigente;
- m) interventi e/o spese non riferibili al progetto presentato e/o al peschereccio oggetto di contributo.

Non sono altresì ammesse le spese i cui pagamenti non rispettano le modalità previste al successivo paragrafo 16.

## **8. Modalità e termini per la presentazione della domanda**

La domanda di ammissione al contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'**Allegato A**, sottoscritta dal richiedente e corredata di copia di un documento d'identità in corso di validità.

La modulistica è reperibile anche su internet, al sito regionale:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/doc/bandi-feamp>

La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa entro **mercoledì 17 maggio 2017** a:

**Regione Emilia-Romagna**  
**Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca**  
**Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca**  
**Viale della Fiera 8**  
**40127 BOLOGNA BO**

La domanda di contributo, comprensiva della documentazione allegata di cui al paragrafo 9, può essere:

- a) inviata a mezzo **raccomandata A/R** tramite Servizio Postale o Corriere: sulla busta dovrà essere riportato l'indirizzo completo del mittente con la dicitura "Domanda FEAMP, Misura 1.31 - Avviso pubblico annualità 2017". Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante;
- b) inviata da un indirizzo di **posta elettronica certificata** all'indirizzo di posta elettronica certificata [territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it) con file in formato PDF. Nell'oggetto si dovrà riportare la seguente dicitura: "Domanda FEAMP, Misura 1.31 - Avviso pubblico annualità 2017".

### **Non saranno ritenute ricevibili le domande:**

- inviate oltre il termine stabilito dal presente Avviso pubblico;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso pubblico;
- redatte non utilizzando il modello di cui all'Allegato A;
- mancanti della dichiarazione, che deve essere redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato D;
- non sottoscritte.

**La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l'automatica esclusione dalla procedura.**

**Non è ammessa la presentazione di documentazione integrativa e/o sostitutiva trasmessa oltre il termine di scadenza sopra riportato, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.**



Tutte le comunicazioni con il richiedente avverranno esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo dichiarato nella domanda di contributo di cui all'Allegato A.

## 9. Documentazione richiesta per accedere al contributo

I richiedenti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, unitamente alla domanda di contributo (Allegato A), sottoscritta dal richiedente e corredata di copia di un documento d'identità in corso di validità:

- a) **relazione tecnica**, comprensiva del **piano aziendale** per lo sviluppo dell'attività di pesca, sottoscritta dal richiedente, che descriva in modo dettagliato l'intervento da realizzare; redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato B**; in particolare deve contenere:
  - gli obiettivi dell'intervento, con evidenza delle ricadute attese in merito alla competitività e il rendimento economico dell'impresa ed il ricambio generazionale del settore;
  - le caratteristiche del peschereccio oggetto dell'intervento, secondo quanto previsto al paragrafo 3;
  - la descrizione dell'eventuale livello di coerenza e complementarità tra il progetto e gli altri strumenti dell'UE;
  - gli elementi utili per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di selezione di cui al paragrafo 13;
  - il **piano aziendale**, che dovrà sviluppare almeno i seguenti punti: **contesto** (caratteristiche dell'attività di pesca nell'area di riferimento, comprese le specie maggiormente oggetto di commercializzazione), **organizzazione con cui sarà esercitata la nuova attività** (comprese le modalità di commercializzazione del pescato) e **progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'azienda** (con eventuali riferimenti al miglioramento della sostenibilità ambientale);
- b) **quadro economico** dell'intervento, costituito dall'elenco riepilogativo dettagliato delle voci di spesa previste e/o già sostenute, redatto secondo lo schema **Allegato C**;
- c) **dichiarazione sostitutiva**, corredata da copia del documento d'identità, resa e sottoscritta dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando e compilando il modello di cui allo schema **Allegato D**;
- d) **documentazione attestante una delle seguenti condizioni**:
  - aver svolto l'attività di pescatore per un periodo di almeno 5 anni;  
*ovvero*
  - possedere un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico; *oppure*
  - possedere un diploma di laurea in Discipline Nautiche; *oppure*
  - possedere un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico;
- e) **accordo preliminare di acquisto dell'imbarcazione**, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti;
- f) **dichiarazione sostitutiva**, corredata da copia del documento d'identità, **resa** e sottoscritta dal futuro venditore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
  - l'esatta provenienza del peschereccio,
  - che il peschereccio, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario,

- che il peschereccio, nel corso degli ultimi tre anni, non ha subito gravi avarie,
  - che il peschereccio non è in disarmo da più di 6 mesi;
- g) **perizia giurata** eseguita da un tecnico iscritto al Registro Personale Tecnico Costruzioni Navali (R.P.T.C.N.) da cui risulta che il costo del peschereccio non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al simile nuovo;
- h) **certificato delle annotazioni di sicurezza** e, ove prescritto, **certificato di navigabilità**, rilasciati dalle competenti Autorità Marittime, in corso di validità, nonché documentazione rilasciata, ai fini delle **certificazioni** di cui sopra, da un **Organismo di Classifica riconosciuto a livello europeo** (es. Rina, Bureau Veritas, ecc.);
- i) **fotocopia aggiornata del/i ruolino/i di equipaggio** relativo/i ai 6 mesi precedenti la presentazione della domanda,
- j) **fotocopie dei preventivi di spesa e/o delle fatture**;
- k) **elenco dei documenti allegati alla domanda** di contributo (**Allegato E**).

Inoltre, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio di cui al criterio R1 indicato al paragrafo 13, dovrà essere allegata **copia dei ruolini d'equipaggio** dai quali risulti che il richiedente negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda è stato imbarcato prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale.

## 10. Dotazione finanziaria

Agli interventi previsti dal presente Avviso pubblico è destinato un importo complessivo pari ad € **136.910,88** a carico del Bilancio regionale, di cui € 68.455,44 di cofinanziamento dell'Unione europea a valere sul FEAMP, € 47.918,81 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione ed € 20.536,63 di cofinanziamento regionale.

Oltre alle risorse sopra indicate agli interventi saranno destinate, se disponibili, ulteriori risorse derivanti dalla proposta di variazione del piano finanziario, relativo al Programma Operativo, in corso di valutazione, pari ad € 419.057,53 il cui utilizzo resta comunque subordinato al completamento dell'iter di approvazione della proposta stessa da parte dell'Autorità di Gestione e alle effettive risorse rese disponibili con il Bilancio regionale.

## 11. Intensità dell'aiuto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno della presente Misura non supera il 25% delle spese ammesse e **non può, in ogni caso, essere superiore ad € 75.000,00 per "giovane pescatore"**.

## 12. Valutazione istruttoria

Le domande pervenute vengono classificate in base ad un codice identificativo e numerate progressivamente per data e protocollo in entrata. Tale codice è utilizzato quale identificativo della pratica nei rapporti con il richiedente.

Il procedimento istruttorio deve concludersi entro 60 giorni, prorogabili, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande.

L'istruttoria delle domande è svolta in forma collegiale da membri incaricati dal Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione, nell'ambito dei collaboratori in carico al medesimo Servizio.

I collaboratori incaricati approvano le check list relative alle fasi dell'istruttoria delle domande pervenute.

L'istruttoria comprende tre fasi:

## **1. Ricevibilità della domanda**

Per ogni domanda protocollata, deve essere verificata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di contributo;
- b) sottoscrizione della domanda di contributo ed utilizzo, per la sua presentazione, del modello di cui all'Allegato A;
- c) sottoscrizione della dichiarazione ed utilizzo del modello di cui all'Allegato D.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile ed automaticamente esclusa dalla procedura. La “non ricevibilità” è comunicata al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Qualora la domanda superi il vaglio della prima fase, si procederà con la fase di ammissibilità.

## **2. Ammissibilità**

In tale fase deve essere verificata:

- a) la presenza della documentazione di cui al paragrafo 9;
- b) l'ammissibilità del beneficiario e dell'operazione, in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti.

Non è ammesso presentare tardivamente i documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h) e i) del paragrafo 9 nonché l'eventuale copia dei ruolini ai fini dell'attribuzione del punteggio attinente il criterio R1 di cui al paragrafo 13. Qualora risultino assenti esclusivamente i documenti di cui alle lettere b), j) ed k) del medesimo paragrafo 9, l'Amministrazione provvederà a richiederne la trasmissione.

La “non ammissibilità”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, è preventivamente comunicata al richiedente, tramite posta elettronica certificata (PEC).

## **3. Valutazione e selezione**

Tale fase prevede:

- a) la valutazione del contenuto della documentazione di cui al paragrafo 9;
- b) l'attribuzione del punteggio.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, nelle fasi 2 e 3, può chiedere formalmente al soggetto richiedente la rettifica delle dichiarazioni e/o delle istanze eventualmente erranee o incomplete nonché chiarimenti sulla documentazione presentata, per consentire il perfezionamento dell'istruttoria.

Quanto richiesto dovrà essere fornito entro i termini fissati nell'apposita comunicazione, pena la decadenza dalla possibilità di accedere ai contributi oggetto del presente Avviso pubblico.

Qualora le integrazioni richieste pervengano nei termini stabiliti, ma la loro valutazione dia esito negativo, i motivi ostativi saranno comunicati al richiedente, tramite posta elettronica certificata (PEC), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi ai requisiti di ammissibilità soggettivi ed oggettivi che incidano nell'attribuzione dei punteggi.

I collaboratori incaricati provvedono ad assegnare un punteggio a ciascuna domanda di contributo sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo paragrafo 13, compilando l'apposita

scheda di valutazione.

**Sono inseriti in graduatoria i progetti che ottengono un punteggio minimo pari a 1, raggiunto con almeno due criteri.** I progetti che non raggiungono tale punteggio minimo sono esclusi dalla graduatoria. L'esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, è preventivamente comunicata al richiedente, tramite posta elettronica certificata (PEC).

A parità di punteggio è data priorità al richiedente che presenta la minore età ed in subordine all'intervento che presenta la minore spesa ammissibile.

La proposta di graduatoria è trasmessa al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

Per ciascun soggetto ammesso sono indicati:

- a) numero identificativo dell'intervento;
- b) nome del beneficiario;
- c) codice fiscale;
- d) spesa ammessa a contributo;
- e) totale del contributo concedibile;
- f) quota contributo comunitario;
- g) quota contributo nazionale;
- h) quota contributo regionale;
- i) punteggio.

La graduatoria è approvata con apposito atto del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Nel medesimo atto sono altresì indicate le domande ritenute irricevibili, non ammissibili ed escluse; per le non ammissibili e le escluse, il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di contributo.

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti. Da tale pubblicazione decorrono i termini per la presentazione di ricorso giurisdizionale o amministrativo, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 25.

Ai soggetti ammessi in graduatoria sarà comunicato il dettaglio delle spese ammesse.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

Le domande sono finanziate secondo quanto previsto al successivo paragrafo 14 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### 13. Criteri di selezione

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>				
<b>N</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>Coefficiente C (0&lt;C&lt;1)</b>	<b>Peso (Ps)</b>	<b>Punteggio P=C*Ps</b>
<b><i>CRITERI TRASVERSALI</i></b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR	Lunghezza f.t. fino a 12 m. = 1 da 13 m. a 24 m. = 0,50	<b>1</b>	
T2	L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale	C=0 NO C=1 SI	<b>1</b>	
T3	Minore età del richiedente	da 18 a 24 = 1 da 25 a 34 = 0,80 da 35 a 38 = 0,60 39 = 0	<b>1</b>	
T4	Il soggetto richiedente è di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	<b>1</b>	
<b><i>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</i></b>				
R1	Il richiedente negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda è stato imbarcato prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI	<b>1</b>	
<b><i>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i></b>				
O1	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	da 5 a 9 = 1 da 10 a 19 = 0,80 da 20 a 29 = 0,60 30 = 0	<b>1</b>	

**N.B. Sono inseriti in graduatoria i progetti che ottengono un punteggio minimo pari a 1, raggiunto con almeno due criteri.**

Fermo restando il possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda, i punteggi T3 e O1 di cui al presente paragrafo saranno attribuiti secondo quanto risulterà alla data di scadenza dell'Avviso (**17 maggio 2017**).

#### **14. Concessione del contributo**

I beneficiari in posizione utile al finanziamento, **entro 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione**, sul BURERT, **della graduatoria** dei soggetti ammissibili, pena la decadenza dal beneficio, trasmettono, via PEC, al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la **costituzione di impresa** nelle forme di cui al paragrafo 5, utilizzando il modello di cui all'Allegato F.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca:

- a) provvede alla concessione dei contributi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a favore dei beneficiari che hanno trasmesso nei termini la dichiarazione di avvenuta costituzione d'impresa (Allegato F); provvede altresì ai conseguenti adempimenti ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.Lgs. n. 33/2013. A tali soggetti comunica l'avvenuta concessione del contributo;
- b) richiede, eventualmente, all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria in relazione alle risorse disponibili, la manifestazione di interesse ad accedere comunque al finanziamento, seppur parziale. In caso di accettazione, **entro 45 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, il beneficiario trasmette** la dichiarazione di avvenuta costituzione d'impresa nelle forme di cui al paragrafo 5 (Allegato F). In sede di liquidazione potrà essere liquidato interamente il contributo parziale concesso, fermo restando il limite percentuale di contributo concedibile sulla spesa sostenuta e l'impegno relativo ai vincoli di cui al successivo paragrafo 20 sul peschereccio.
- c) comunica ai soggetti ammessi e non finanziati per insufficienza di risorse l'ammissione in graduatoria del progetto e la loro non finanziabilità per insufficienza di risorse.

In caso di successiva disponibilità di ulteriori risorse, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca:

- provvede alla concessione del soggetto parzialmente finanziato fino alla concorrenza della spesa ammessa;
  - comunica agli ulteriori soggetti finanziabili, secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti delle risorse rese disponibili:
    - la disponibilità delle stesse
    - il termine ultimo per la conclusione dell'intervento, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse al bilancio regionale ed alla certificazione dei contributi FEAMP
- e contestualmente richiede la manifestazione del permanere dell'interesse al finanziamento che deve pervenire entro il termine fissato nella richiesta, pena la decadenza dal contributo;

In caso di interesse, **entro 45 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione** sulla disponibilità delle risorse, i beneficiari trasmettono, via PEC, al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, pena la decadenza dal beneficio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la **costituzione di impresa** nelle forme di cui al paragrafo 5, utilizzando il modello di cui all'Allegato F nonché un eventuale cronoprogramma contenente le attività e le relative previsioni di spesa, se il peschereccio non è stato ancora acquistato.

- procede alla concessione del contributo in caso di trasmissione, nei termini, della

dichiarazione di avvenuta costituzione d'impresa (Allegato F) e dell'eventuale cronoprogramma, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

## **15. Modalità, tempi di realizzazione del progetto e proroghe**

### **Beneficiari ammessi al contributo e immediatamente finanziabili**

Per tali beneficiari, i progetti devono essere ultimati entro il **31 dicembre 2017**, pena la decadenza dal beneficio del contributo.

### **Beneficiari ammessi a contributo, finanziati a seguito di risorse rese disponibili successivamente**

A seguito della concessione del contributo, il beneficiario conclude il progetto, se non già ultimato, entro i termini definiti nell'atto di concessione, pena la decadenza dal beneficio del contributo.

### **Proroghe**

È possibile richiedere **una sola proroga dei termini** di cui al presente paragrafo, per un periodo non superiore a 60 giorni, purché compatibile e fermo restando il rispetto del termine per la rendicontazione del progetto.

La richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata, tramite PEC, al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca entro i 30 giorni antecedenti la scadenza del termine di conclusione del progetto. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento senza che il Responsabile del procedimento abbia provveduto a comunicare il diniego ovvero a richiedere chiarimenti, la proroga si intende concessa.

## **16. Modalità di pagamento delle spese ammesse**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- **Bonifico:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
- **Ricevuta Bancaria (RIBA):** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
- **Carta di credito o di debito:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre all'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio;
- **Assegno circolare "non trasferibile":** il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare;
- **Assegno bancario/postale.** L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010 (*vedi paragrafo 28. Appendice normativa*). Gli assegni devono essere emessi muniti della clausola di non trasferibilità. Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di

riferimento, la modalità con la quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica dei beni o servizi forniti.

La documentazione di spesa effettuata deve essere riconducibile al beneficiario della domanda di contributo.

**Non sono ammessi:**

- pagamenti in contante;
- titoli di spesa diversi da quelli richiesti;
- pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- pagamenti disposti su conti correnti cointestati;
- pagamenti effettuati anticipatamente rispetto all'emissione della fattura (esclusi quelli a titolo di caparra confirmatoria e/o a seguito di emissione della nota pro-forma).

## **17. Varianti**

È possibile richiedere al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca **una sola variante per progetto per cause non imputabili al beneficiario, adeguatamente motivate e/o documentate.**

A pena di inammissibilità, la richiesta di variante deve essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza del termine ultimo per la conclusione dell'intervento.

La richiesta deve essere supportata da adeguata documentazione analoga a quella presentata in sede di domanda di sostegno al contributo in relazione alle modifiche apportate.

La variante che comporti la modifica di operazioni previste nell'intervento approvato, quali la sostituzione del peschereccio da acquistare, è esaminata dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al fine di verificarne il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento. Il Responsabile del predetto Servizio provvederà all'approvazione della variante ovvero a comunicarne il rigetto e le relative motivazioni.

L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione comporteranno il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

Il procedimento istruttorio per l'approvazione delle varianti richieste si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello concesso.

La minore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo.

## **18. Modalità di erogazione del contributo e controlli**

Il contributo può essere liquidato, previa richiesta debitamente sottoscritta, in un'unica soluzione e deve essere accompagnata dalla pertinente documentazione prevista e presentata nei termini fissati al successivo paragrafo 19.

È possibile richiedere l'erogazione di un **anticipo** pari al 40% del contributo concesso, e comunque non inferiore a € 15.000,00, previa presentazione di garanzia fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della Legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di fideiussione bancaria, a garanzia dell'anticipazione. La fideiussione dovrà essere di importo pari al 100% dell'importo anticipato, maggiorato degli interessi al tasso legale, e dovrà contenere rinuncia formale ed espressa da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto



contemplato dagli artt. 1955 e 1957 c.c., e dovrà avere durata di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, con automatico rinnovo a meno che nel frattempo la Regione, con apposita dichiarazione scritta comunicata al fideiussore, la svincoli.

La liquidazione del contributo è subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello nonché dei controlli amministrativi previsti dalla normativa vigente.

**In sede di controllo, sarà richiesta l'esibizione - o presso la sede del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca o presso la sede dell'intervento al momento del sopralluogo - dell'originale dell'atto di compravendita del peschereccio e degli originali delle fatture per gli adempimenti prescritti.**

In fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'intervento.

Al fine della liquidazione del contributo, tale punteggio deve comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento, pena la revoca del contributo.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, comprensiva dei controlli inerenti la regolarità contributiva ai fini DURC, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca dispone la liquidazione del contributo.

## **19. Termini e modalità di rendicontazione**

La domanda di liquidazione deve essere presentata nei termini e con le modalità previste ai successivi paragrafi 19.1 e 19.2.

### **19.1 Termini per la presentazione della rendicontazione**

La domanda di liquidazione deve essere presentata al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca entro 60 giorni, successivi al termine per la conclusione dell'intervento di cui al paragrafo 15.

Non sono ammesse proroghe ai termini del presente paragrafo.

### **19.2 Modalità per la rendicontazione**

La domanda di liquidazione completa dei dati utili alla verifica del **possesso del documento autorizzativo all'esercizio dell'attività di pesca professionale** deve essere debitamente sottoscritta e corredata dalla seguente documentazione:

- a) schema di raffronto tra le spese ammesse e quelle effettivamente sostenute, debitamente sottoscritto, come da modello che verrà fornito dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in fase di concessione del contributo;
- b) relazione, sottoscritta dal richiedente, che descriva l'intervento realizzato e che attesti la conformità dell'attività svolta con quanto previsto dal progetto ammesso a contributo;
- c) fotocopia dell'atto di compravendita del peschereccio;
- d) iscrizione del peschereccio presso uno dei Compartimenti marittimi della regione Emilia-Romagna;
- e) fotocopia degli originali delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti la specifica indicazione del bene o servizio oggetto della fattura, ivi compresi i dati identificativi dell'imbarcazione acquistata, con l'indicazione della codifica "PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.31" e del CUP comunicato con l'atto di concessione del contributo;

Se si ritiene di integrare la descrizione della fattura, allegare ulteriore dichiarazione sostitutiva resa dal fornitore.

Ad ogni fattura dovrà essere allegata la documentazione richiesta al paragrafo 16 in relazione

alla tipologia di pagamento.

Ad ogni fattura dovrà, inoltre, essere allegata dichiarazione liberatoria emessa dalla ditta fornitrice che, oltre a riportare il numero, data e importo della fattura di riferimento, deve indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura.

Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, allegare oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto.

- f) in caso di erogazione dell'anticipo di cui al paragrafo 18, copia del contratto di fideiussione ed estratto conto da cui risulta l'addebito del costo della medesima;
- g) eventuale altra documentazione richiesta all'atto della comunicazione della concessione del contributo ovvero successivamente alla presentazione della domanda di liquidazione del contributo.

## 20. Vincoli sui beni oggetto di finanziamento

Agli investimenti finanziati si applica quanto disposto dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativo alla stabilità delle operazioni (*vedi appendice normativa*).

In particolare, le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario non possono essere vendute, cedute o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni, decorrenti dalla data del pagamento finale al beneficiario, pena la revoca del contributo maggiorato degli interessi legali.

Detto vincolo è annotato a cura degli Uffici Marittimi competenti sull'Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

In caso di vendita o cessione o distrazione d'uso **preventivamente comunicata** al Servizio Attività faunistico venatorie e pesca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. In caso di vendita, distrazione o cessione in uso non comunicata verrà revocato l'intero contributo che dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.

In caso di cause di forza maggiore, debitamente documentate, è ammessa la sostituzione del peschereccio, se **preventivamente comunicata** al Servizio Attività faunistico venatorie e pesca, che deve autorizzarla.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, la Regione attiverà le procedure previste dalla legislazione vigente, eventualmente anche avanzando richiesta per l'iscrizione del credito nelle procedure in atto.

## 21. Cumulabilità degli aiuti pubblici

Il contributo pubblico erogato ai sensi del presente Avviso pubblico non è cumulabile con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del richiedente. La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

## 22. Obblighi del beneficiario

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale per ottenere/mantenere il sostegno del FEAMP, tra cui i seguenti obblighi/condizioni:

- mantenere un sistema di contabilità separata e/o conto corrente anche non esclusivamente dedicato;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa della spesa inerente il progetto di investimento, archiviandola in forma separata, per almeno 5 anni a decorrere dal 31 dicembre

successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione;

- garantire il rispetto di quanto dichiarato in sede di ammissibilità relativamente ai paragrafi 5 e 6 del presente Avviso pubblico durante tutto il periodo di attuazione dell'intervento;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale ed urbanistica;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, nonché ai controlli che i competenti soggetti, comunitari, statali e regionali, riterranno di effettuare;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- dare immediata comunicazione al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca mediante lettera raccomandata, o tramite PEC, in caso di rinuncia al contributo; nel caso in cui siano già state erogate quote del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all' art. 115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ossia collocare in punti visibili del peschereccio almeno un poster di formato minimo A3 con le informazioni sul progetto;
- utilizzare il contributo in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. n. 1303/2013 (*vedi appendice normativa*) e di cui al paragrafo 20 del presente Avviso pubblico;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 10 del reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

### **23. Controlli**

Ogni progetto ammesso a finanziamento ai sensi del presente Avviso pubblico verrà sottoposto ai controlli prescritti, sui requisiti dichiarati in fase di ammissione e su tutte le spese rendicontate dal beneficiario, nonché ad apposito sopralluogo prima della liquidazione del saldo.

Ogni operazione può essere inoltre estratta a campione al fine di essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Struttura adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

### **24. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate**

Il contributo è revocato a seguito di:

- rinuncia espressa del beneficiario;
- non rispondenza del progetto ai requisiti per i quali è stato ammesso;
- mancata presentazione della documentazione di rendicontazione del progetto ammesso entro i termini richiesti;
- irregolarità riscontrate ai sensi delle norme di riferimento;
- realizzazione difforme dal progetto approvato;

- mancata realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti;
- esito negativo dei controlli;
- mancato rispetto dei vincoli assunti;
- violazione degli obblighi derivanti dal presente Avviso pubblico.

Nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo in tema di contraddittorio con l'interessato, in caso di revoca si procede, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente erogate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire e/o recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali ed eventualmente di mora).

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato nel provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali sono denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **25. Diritti del beneficiario**

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, di quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi inerenti il presente Avviso pubblico nonché di quelle in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la tutela nelle sedi giurisdizionali.

In particolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/90:

- **l'Amministrazione competente è:**

Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- **l'oggetto del procedimento è:**

FEAMP 2014/2020. Selezione di beneficiari per il finanziamento di cui alla Misura 1.31 del Reg. (UE) n. 508/2014;

- **l'ufficio responsabile del procedimento è:**

Servizio Attività faunistico venatorie e pesca

- **il Responsabile del procedimento è:**

dott. Davide Barchi

- **la data di chiusura del procedimento è:**

60 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande;

Avverso il provvedimento di conclusione dell'istruttoria è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al TAR di Bologna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

## **26. Informativa ai sensi dell'art. 119 del Reg. (UE) n. 508/2014**

Ai sensi dell'art. 119 del Reg. (UE) n. 508/2014, comma 2, del relativo allegato V e del Reg. di esecuzione (UE) n. 763/2014 recante le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di

comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, viene stabilito quanto segue:

“Al fine di garantire la trasparenza circa il sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibile dal sito web unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi del programma operativo.

L'elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime che devono figurare nell'elenco degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi di cui agli articoli 26, 39, 47, 54 e 56, sono precisate nell'allegato V.”

Inoltre, conformemente a quanto stabilito nell'allegato V al Reg. CE 508/20014, l'Autorità di Gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2.

## **27. Disposizioni finali**

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, quali “Linee guida sulle spese ammissibili”, manuali per le attività di controllo e rendicontazione, nonché alle eventuali disposizioni operative che saranno emanate dall'OI Emilia Romagna.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso pubblico, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

Tutta la documentazione di cui al presente Avviso pubblico è scaricabile dall'indirizzo <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/doc/bandi-feamp>.

All'indirizzo indicato potrà essere creata un'apposita sezione **FAQ** che avranno valore interpretativo del presente Avviso.

## **28. Appendice normativa**

### **casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012:**

- essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunciata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
- avere commesso un errore grave in materia professionale, accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni giudicatrici;
- non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative;
- nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;

- i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1 del Reg. (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**casi di inammissibilità previsti dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo):**

- aver commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ( 1 ) o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- essere stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
- aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- aver commesso una frode, accertata dall'autorità nazionale competente, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

**articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010**

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

**art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013**

*Stabilità delle operazioni*

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:
  - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
  - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
  - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è

rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.